

Aggiornamento n°27 del 13/10/2009

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (D. Lgs n. 385/1993)

FOGLIO INFORMATIVO

a norma della Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 4 marzo 2003 relativa alla disciplina delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e delle conseguenti disposizioni di attuazione, come previsto dall'articolo 13, comma 1, emanate dalla Banca d'Italia in data 25 luglio 2003.

"OPERAZIONI DI DILAZIONE DI PAGAMENTO"

• Informazioni sull'intermediario

UniCredit Factoring S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa : Via Albricci n° 10 – 20122 Milano

Indirizzo telematico: www.unicreditfactoring.it

Iscritta al n° 28148 dell'albo, presso l'Unità di Informazione Finanziaria, degli intermediari finanziari operanti nel settore finanziario previsto dall'articolo 106 e seguenti del Decreto Legislativo n° 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e al n° 19103 dell'elenco speciale detenuto dalla Banca d'Italia previsto dall'articolo 107 dello stesso Decreto Legislativo.

Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all'albo del Gruppi Bancari cod. 3135.1

Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 01462680156

Codice ABI 19129.6

Capitale Sociale € 114.518.475,48.= interamente versato.

Riserve risultanti dal bilancio approvato al 31/12/2008 € 2.369.433,00 . =

Aderente all'Assifact – Associazione tra le Società di Factoring italiane

Aderente all'ABI – Associazione Bancaria Italiana

• Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio

Concessione di ulteriori dilazioni a titolo oneroso del pagamento di crediti commerciali acquistati da UNICREDIT FACTORING S.p.A.. Il contratto disciplina l'accettazione preventiva della cessione dei crediti dal Fornitore a UNICREDIT FACTORING S.p.A., la durata dell'ulteriore dilazione concessa da UNICREDIT FACTORING S.p.A. al debitore ceduto, le modalità e le condizioni economiche applicate da UNICREDIT FACTORING S.p.A..

Rischi a carico del cliente

Sottoscrivendo il contratto, il debitore ceduto si impegna a comunicare immediatamente a UNICREDIT FACTORING S.p.A. ogni riserva concernente i crediti ceduti a UNICREDIT FACTORING S.p.A. medesima, a pena di inopponibilità di tali riserve, fermo restando ogni diritto nei confronti del Fornitore.

• Condizioni economiche massime applicabili al servizio o all'operazione

CODICE CONDIZIONE	DESCRIZIONE CONDIZIONE OPERATIVA	VALORE CONDIZIONE MASSIMA
D101	COMMISSIONE DI DILAZIONE FLAT DA APPLICARSI, ALL'ATTO DELLA CONTABILIZZAZIONE DEI CREDITI CEDUTI, SUL VALORE DELLE FATTURE DILAZIONATE AL NETTO DELLE NOTE CREDITO	3,5%
D103	COMMISSIONE DI DILAZIONE FLAT DA APPLICARSI, ALL'ATTO DELLA CONTABILIZZAZIONE DEI CREDITI CEDUTI, SUL VALORE DELLE FATTURE DILAZIONATE AL LORDO DELLE NOTE CREDITO	3,5%
D104	COMMISSIONE DI DILAZIONE FLAT DA APPLICARSI, ALL'INIZIO DELLA DILAZIONE, SUL VALORE DELLE FATTURE DILAZIONATE AL LORDO DELLE NOTE CREDITO	3,5%
D105	COMMISSIONE DI DILAZIONE FLAT DA APPLICARSI, ALL'INIZIO DELLA DILAZIONE, SUL VALORE DELLE FATTURE DILAZIONATE AL NETTO DELLE NOTE CREDITO	3,5%

D108	COMMISSIONE DI DILAZIONE FLAT DA APPLICARSI, ALL'ATTO DELLA CONTABILIZZAZIONE DEI CREDITI CEDUTI, SUL VALORE NOMINALE DELLE FATTURE DILAZIONATE PER IL NUMERO DI MESI DI DURATA DELLA DILAZIONE	3,5%
D109	COMMISSIONE DI DILAZIONE MENSILE DA APPLICARSI SUL SALDO DEI CREDITI DILAZIONATI IN ESSERE ALLA FINE DI OGNI MESE	3,5%
D110	COMMISSIONE MENSILE DI RITARDATO PAGAMENTO DA APPLICARSI SUL SALDO DEI CREDITI DILAZIONATI IN ESSERE DILAZIONATI E SCADUTI	3,5%
D151	SPESE DI HANDLING DA PERCEPIRE PER SINGOLA RATA DI SCADENZA DI FATTURA DILAZIONATA O DOCUMENTO SIMILARE	€ .52
D152	SPESE DI HANDLING DA PERCEPIRE PER FATTURA DILAZIONATA E/O NOTA CREDITO O DOCUMENTO SIMILARE	€ .52
D156	SPESE PER PROROGA SCADENZA FATTURE DILAZIONATE CON PAGAMENTO A MEZZO RI. BA.	€ .15
D157	SPESE PER PROROGA SCADENZA FATTURE DILAZIONATE CON PAGAMENTO A MEZZO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTO	€ .15
D181	SPESE DI GESTIONE RAPPORTO TRIMESTRALI	€ .800
D182	SPESE DI GESTIONE RAPPORTO MENSILI	€ .150
D201	SPESE INCASSO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI	€ .15
D202	SPESE INCASSO RID	€ .15
D203	SPESE L'EMISSIONE E L'INCASSO RI.BA.	€ .15
D204	SPESE PER ASSEGNO INSOLUTO/PROTESTATO OLTRE A SPESE RECLAMATE DALLA BANCA	€ .47
D205	SPESE PER VARIAZIONE PROCEDURA RID	€ .50
D206	SPESE PER ATTIVAZIONE PROCEDURA RID	€ .50
D207	SPESE INCASSO MAV	€ .15
D213	SPESE GESTIONE CERTIFICATI	€ .200
D222	SPESE INSOLUTO RI.BA.	€ .47
D223	SPESE INSOLUTO RID	€ .47
D224	SPESE INSOLUTO RICEVUTE BANCARIE/EFFETTI OLTRE A SPESE RECLAMATE DALLA BANCA	€ .47
D230	SPESE RICHIAMO RI.BA.	€ .20
D231	SPESE RICHIAMO RICEVUTE BANCARIE/EFFETTI	€ .20
D240	SPESE DI GESTIONE RAPPORTO ANNUALI	€ .1.000
D312	TASSO DI INTERESSE DI DILAZIONE CON CAPITALIZZAZIONE POSTICIPATA (VALORE EFFETTIVO ANNUO COMPRENSIVO DEGLI EFFETTI DELLA CAPITALIZZAZIONE)	6,150%
D313	TASSO DI INTERESSI DI RITARDATO PAGAMENTO	6,150%
D314	TASSO DI INTERESSE DI RITARDATO PAGAMENTO A SCAGLIONI	6,150%
D404	SPESE ISTRUTTORIA	€ .1.100
D501	GIORNI VALUTA FISSI PER INCASSI BONIFICI	25 giorni
D502	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI BONIFICI	15 giorni
D505	GIORNI VALUTA LAVORATIVI DI ANTEGRAZIONE INIZIO DILAZIONE	25 giorni
D506	GIORNI VALUTA FISSI DI ANTEGRAZIONE INIZIO DILAZIONE	20 giorni
D508	GIORNI VALUTA FISSI PER EFFETTI AL DOPO INCASSO	25 giorni
D509	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER EFFETTI AL DOPO INCASSO	20 giorni
D511	GIORNI VALUTA FISSI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RI. BA.	25 giorni
D512	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RI. BA.	20 giorni
D513	GIORNI VALUTA FISSI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RID	25 giorni
D514	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RID	20 giorni
D515	GIORNI VALUTA FISSI INCASSO MAV	25 giorni
D516	GIORNI VALUTA LAVORATIVI INCASSO MAV	25 giorni
D517	GIORNI VALUTA FISSI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RICEVUTE BANCARIE/EFFETTI	25 giorni
D518	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RICEVUTE BANCARIE/EFFETTI	20 giorni
D525	GIORNI VALUTA LAVORATIVI DI POSTEGRAZIONE INIZIO DILAZIONE	25 giorni
D526	GIORNI VALUTA FISSI DI POSTGRAZIONE INIZIO DILAZIONE	20 giorni
	SPREAD SU DILAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO DEL LIBOR MASSIMO A DODICI MESI CON CAPITALIZZAZIONE MENSILE, PER ANTICIPI IN DOLLARI USA, FRANCHI SVIZZERI, YEN GIAPPONESI, CORONE DANESI E DOLLARI CANADESI;	4%
	SPREAD SU DILAZIONE IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO DEL LIBOR MASSIMO A DODICI MESI CON CAPITALIZZAZIONE	4%

	MENSILE, PER ANTICIPI IN STERLINE INGLESI;	
--	--	--

	TASSI ANNUI EFFETTIVI GLOBALI MEDI	
	TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO FINO AD €50.000.=	6,354%
	TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO DA €50.001.= A €100.000.=	6,310%
	TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO OLTRE I €100.000.=	5,776%
	TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (LEGGE 108/96) FINO AD €50.000.=	5,460%
	TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (LEGGE 108/96) OLTRE AD €50.000.=	4,370%

Commissione e spese saranno assoggettate ad I.V.A. se previsto dalla normativa vigente. Non sono previste spese di informativa pre-contrattuale.

• **Clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio**

La presente sezione riporta una sintesi delle clausole contrattuali di natura non economica. Il testo integrale delle clausole che regolano il rapporto tra il Factor ed il cliente è contenuto nelle Condizioni Generali e Particolari per inerenti il rapporto di Dilazione di Pagamento.

Si riporta di seguito il testo delle principali Condizioni Generali e Particolari inerenti il rapporto di Dilazione di Pagamento

Oggetto del contratto è la dilazione di pagamento richiesta dal Debitore al Factor in relazione ai crediti, presenti e futuri, vantati nei confronti dello stesso, e regolarmente ceduti al Factor.

Il Debitore ed il Factor concorderanno un termine di dilazione massima di pagamento rispetto alle scadenze originarie previste sulle fatture cedute, con impegno del Debitore a non sollevare, nessuna eccezione tendente ad annullare, interrompere, sospendere, ridurre o dilazionare l'obbligo di rimborso.

A fronte delle dilazioni concesse il Debitore riconoscerà ad UniCredit Factoring S.p.A. i compensi pattuiti nell'apposito "Documento di sintesi".

1) Il debitore è obbligato irrevocabilmente al pagamento delle fatture relative ai crediti ceduti, entro le nuove scadenze determinatesi per effetto della dilazione.

2) La concessione delle singole dilazioni è subordinata al pagamento di quelle precedentemente scadute, nonché di tutte le fatture di interessi, commissioni e spese emesse carico del debitore.

3) Il Factor avrà diritto di trattenere somme e compensare propri debiti a qualsiasi titolo nei confronti del Debitore con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del medesimo, ancorché non scadute.

4) Tutte le partite di dare ed avere originate dal rapporto, saranno annotate da UniCredit Factoring S.p.A. in uno o più conti correnti, eventualmente articolati in sottoconti.

UniCredit Factoring S.p.A. invierà periodicamente al Debitore gli estratti conto, provvedendo inoltre alla rilevazione ed alla registrazione degli interessi maturati sulle dilazioni accordate.

Il Factor qualora sussista giustificato motivo, potrà modificare il contenuto delle norme contrattuali e la misura dei compensi pattuiti, dandone comunicazione al Fornitore con un preavviso di trenta giorni. La comunicazione, che conterrà la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto".

La modifica si intenderà approvata ove il Fornitore non dovesse recedere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, il Fornitore ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Gli estratti conto si intenderanno tacitamente approvati dal Debitore che non sollevi contestazioni specifiche dandone comunicazione a UniCredit Factoring S.p.A. a mezzo lettera raccomandata entro 60 giorni dalla ricezione degli elaborati in questione. Questa tacita approvazione avrà luogo anche per ogni ulteriore documento contabile che UniCredit Factoring S.p.A. ritenga di inviare al Debitore.

Il Debitore autorizza sin d'ora, ogni eccezione rimossa, UniCredit Factoring S.p.A. ad addebitare eventuali saldi debitori ed ad accreditare eventuali saldi creditori, sul conto corrente allo stesso intestato presso Banche del Gruppo bancario UniCredito Italiano. Le scritture contabili di UniCredit Factoring S.p.A., se non contestate nei termini sopra indicati, faranno piena prova nei confronti del Debitore.

5) Il Factor avrà facoltà di revocare le dilazioni concesse, con comunicazione da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata a.r., sia nel momento in cui il Debitore non si attenga ai pagamenti pattuiti sia nel caso in cui ritenga che la situazione finanziaria e/o patrimoniale dello stesso si sia deteriorata. In entrambi i casi la nostra società decadrà automaticamente dal beneficio del termine e sarà tenuta all'immediato pagamento dell'intero residuo debito, per capitale, interessi e spese maturati a quel momento.

6) Le parti avranno facoltà, in qualsiasi momento, di comunicare a mezzo lettera raccomandata a.r. e senza obbligo di motivazione l'intenzione di non proseguire ulteriormente nel rapporto, con conseguente obbligo del Debitore di rimborsare immediatamente quanto dovuto al Factor.

7) Per qualunque controversia dovesse sorgere sulla validità, interpretazione ed esecuzione del contratto di Factoring e delle conseguenti cessioni di credito è competente il Foro di Milano.

10) Ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30/6/2003, il Debitore dichiara di essere informato e di accettare espressamente che i dati comunicati al Factor saranno registrati e utilizzati ai fini degli adempimenti di legge e per

l'esecuzione degli obblighi contrattuali nell'ambito generale delle attività funzionali e strumentali all'attività di factoring, in particolare con riferimento alle valutazioni del merito creditizio e alle attività di marketing, nonché agli eventuali rapporti in cui il Debitore dovesse trovarsi quale Fornitore/Cedente e/o garante nei confronti del Factor. I dati e le informazioni di cui sopra potranno essere oggetto di comunicazione a terzi, nel rispetto della normativa contenuta nella Decreto Legislativo 196 del 30/6/2003.

Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il contratto di factoring

Factor oltre alla UNICREDIT FACTORING S.p.A., indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Fornitore: indica l'Impresa cliente del Factor, controparte del Contratto di Factoring.

Debitore: indica la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti;

Credito indica:

a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi;

b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso;

Cessione: indica il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti. Alla cessione di crediti sub a) si applica la Legge n.52/91 e successive modifiche e gli artt.1260 e seguenti del Codice Civile nel caso di crediti sub b).

Compensazione volontaria: indica la facoltà contrattualmente attribuita al Factor di trattenere somme e compensare propri debiti con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del fornitore ancorché non ancora liquidi od esigibili.

Compensi del Factor: indica le commissioni, ed ogni qualsivoglia ulteriore corrispettivo pattuiti tra il fornitore ed il Factor per le prestazioni rese da quest'ultimo nello svolgimento del contratto di factoring.

Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal Fornitore o dal Debitore ceduto al Factor in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di crediti operata al Factor o della concessione da parte di quest'ultimo di una dilazione per il pagamento del debito.

Commissione: indica il valore percentuale che viene addebitato per la gestione dei crediti ceduti e/o per l'assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento dei Debitori Ceduti e/o per la concessione ai Debitori di proroghe di pagamento delle scadenze naturali dei crediti ceduti.

- commissione mensile: è la percentuale che viene addebitata mensilmente o sull'ammontare dei crediti ceduti, per tutta la durata dei crediti stessi, o sull'ammontare del corrispettivo anticipato;
- commissione "unica" o "flat": è la percentuale che viene addebitata normalmente all'atto della cessione dei crediti sul loro ammontare;
- commissione di plusfactoring: è la percentuale che viene addebitata mensilmente, sul valore dei crediti ceduti e non pagati alla loro scadenza naturale per tutto il periodo di ritardo nel pagamento.

Spese di handling: indica le spese di lavorazione.

Valuta: indica la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi.

Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Parametro di indicizzazione: indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.

Capitalizzazione: indica il meccanismo per cui, normalmente mensilmente o trimestralmente e comunque secondo scadenze e modalità prefissate, gli interessi producono a loro volta interessi. Il tasso effettivo applicato, rapportato su base annua tenuto conto degli effetti della capitalizzazione è calcolato con la seguente formula:

$$\left[\left(1 + \frac{\text{tasso}}{\text{periodi} \times 100} \right)^{\text{periodi} \times n} - 1 \right] \times 100$$

(tasso = tasso di applicazione, periodo = periodi dell'anno: se capitalizzazione mensile 12, se trimestrale 4)

corrispondendo, pertanto in data odierna, al _____ annuo. Esempio: tasso applicato 6,000%

Capitalizzazione trimestrale

$$\left[\left(1 + \frac{6,000}{4 \times 100} \right)^4 - 1 \right] \times 100 = 6,13635\%$$

Al verificarsi di una variazione nel tasso di riferimento, il nuovo tasso effettivo globale annuo sarà ricavabile con l'utilizzo della suddetta formula.

Foro competente: indica il giudice competente a decidere su di una determinata causa.

Recesso: indica l'atto con il quale una delle parti di un rapporto contrattuale esercita la facoltà di sciogliere il rapporto stesso.

- **Procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie**

UniCredit Factoring S.p.A. aderisce all'Accordo interbancario sull'istituzione dell'Ufficio Reclami e dell'Ombudsman bancario ed alle procedure di reclamo e composizione ivi previste, il cui regolamento è a disposizione della clientela, per l'asporto, presso i locali di UniCredit Factoring S.p.A. aperti al pubblico. La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman – Giurì bancario. Ogni cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della società entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita. **Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R indirizzata a UniCredit Factoring S.p.A. - Ufficio Reclami – Via Albricci n° 10 20122 Milano – fax 02/36671145.** L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro termini prestabiliti. Se la Società dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Società) – **può presentare ricorso all'Ombudsman – Giurì bancario**, Organo collegiale composto da 5 membri, con sede in **Via Quattro Novembre n° 114 – 00187 Roma.**

Il ricorso all'Ombudsman – Giurì bancario va presentato entro un anno dall'invio della contestazione all'Ufficio Reclami della Società, mediante richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documenti utili. L'Ombudsman – giurì bancario può chiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla Società che al cliente.

Le controversie per cui è competente l'Ombudsman – Giurì bancario sono quelle di valore fino a Euro 50.000. La decisione viene adottata entro termini prestabiliti.

Il ricorso all'Ufficio Reclami all'Ombudsman – Giurì bancario priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.